Associazione Musicale "LIUTO"
Atrio Verdi, 1
88046 Lamezia Terme (CZ)
C.F. 92028040795

Segretario
Laganà Emanuele

Il Presidente
Laganà Francesco Luca

Verbale n. 2/19 dell'Assemblea Straordinaria del 03/03/2025

L'anno 2025 il giorno 03 del mese di Marzo in Lamezia Terme in via Atrio Verdi 1 alle ore 17.30 si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci debitamente e regolarmente convocata a mezzo lettera di convocazione consegnata brevi manu.

Sono presenti: il Consiglio Direttivo nelle persone di Laganà Francesco Luca (Presidente), Lisa Sciarra (Vice Presidente), Laganà Emanuele (Segretario), Isabella Paolo (Tesoriere). Sono inoltre presenti i consiglieri: Mete Maria Luigi, D'alessi Antonio, Defazio Michele, Cefalà Luciano, Parente Donato

Presiede l'Assemblea, il Presidente Laganà Francesco Luca, svolge le funzioni di Segretario

il Segretario Laganà Emanuele.

Il Presidente dell'Assemblea dopo avere verificato la regolarità della seduta, apre i lavori invitando a trattare il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione delle modifiche allo Statuto così come previsto dal D. L.vo n. 117/2017; 2. Varie ed eventuali.

Approvazione delle modifiche allo Statuto così come previsto dal D. L.vo n. 117/2017

Il Decreto Legislativo n. 117/2017 prevede l'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e affinchè la nostra associazione vi si possa iscrivere è obbligata ad apportare delle modifiche al proprio Statuto. Una volta approvato lo Statuto dovrà essere registrato all'Agenzia delle Entrate ed una volta istituito il Libro Unico Nazionale esso diverrà operativo. Il Segretario ha proiettato e passato in rassegna tutte le modifiche apportate e messo in evidenza le differenze con lo statuto adottato all'atto della costituzione dell'Associazione. Ha spiegato e commentato ai presenti il significato delle varie modifiche e l'importanza che le stesse andranno a rappresentare per l'Associazione. Dopo che il Segretario ha passato in rassegna tutti gli articoli

del nuovo Statuto, il Presidente ha chiesto se qualcuno dei soci volesse prendere la parola. Nessuno dei soci ha posto domande o fatto considerazioni. Il Presidente ha quindi proposto all'Assemblea di votare le modifiche. Per alzata di mano l'Assemblea dei soci ha votato ed approvato all'unanimità modifiche apportate e quindi il nuovo Statuto. Così come approvato si attende adesso l'attivazione del Registro Unico Nazionale del Te Settore e la successiva registrazione del nuovo Statuto presso l'Agenzia delle Entrate di Lamezia Terme. D quel momento la nuova denominazione sarà Associazione Musicale Liuto APS sta per Associazione Promozione Sociale.

1. Varie ed eventuali.

Non trattate

Il Presidente, considerato che ogni punto dell'ode è stato trattato e visto che nessuno voluto prendere la parola ha dichiarato chiusa l'Assemblea Ordinaria alle ore 20.55. Letto, confermato e sottoscritto.

Segretario

Laganà Emanuele

IL Presidente

Laganà Francesco Luca

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)

"LIUTO"

ART.1

Denominazione e sede

L'Associazione è stata costituita il 5 Marzo 2012, denominata "Associazione Musicale Liuto". Conformemente con quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117, assume la denominazione di Associazione di Promozione Sociale musicale "Liuto APS". L'Associazione ha sede Legale in Lamezia Terme 88046 (CZ) Via Atrio Verdi 1 L'Associazione può modificare liberamente la suddetta sede, secondo le esigenze operative ed organizzative. L'Associazione ha sede in Lamezia Terme (CZ), Atrio Verdi n° 1. Il Consiglio Direttivo, con sua delibera, potrà trasferire la sede e potrà istituire sedi secondarie, filiali o succursali, qualora lo ritenga opportuno ai fini di una migliore organizzazione dell'attività sul territorio. Il trasferimento della sede non comporta la variazione dello statuto. L'associazione non ha fine di lucro, vige l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali e statutariamente previste, ed è costituita da individui e organizzazioni liberamente associati. L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2

Scopi e Finalità

L'Associazione è apolitica ed asindacale, è costituita senza fine di lucro ed opera esclusivamente per finalità di solidarietà sociale e di integrazione tra culture diverse.L' Associazione esercita delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, attività dipromozione e utilità sociale con lo svolgimento di attività nei seguenti settori:

a) Assistenza sociale;

b) Formazione Professionale ed extra scolastica

c)Manifestazioni socio-culturali

d) Istruzione

e) Tutela dei diritti civili

Inoltre l'Associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

1) Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici, collaborare per lo svolgimento di

manifestazione e iniziative culturali, religiose e/o sociali;

2) allestire e riqualificare i beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. Le

attività dell'Associazione sono destinati ai propri soci e si svolgono mediante la promozione e la

valorizzazione della cultura musicale

3) Favorire ed organizzare conferenze musicali e tutto ciò che vi comporta l'ambito musicale, cura la

gestione dei locali da adibire a sale concerto, musica, ascolto, ecc.

ART. 3

I Soci

I Soci che vorranno fare parte di questa Associazione dovranno rispettare determinati linee guida che, se non saranno rispettate, verranno esclusi da tale associazione e diverrà operante l'annotazione nel libro Soci.

Le linee guida sono:

- che non ottemperi alla disposizione del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle

deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

- che senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo annuale.
- c svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato

all'Associazione.

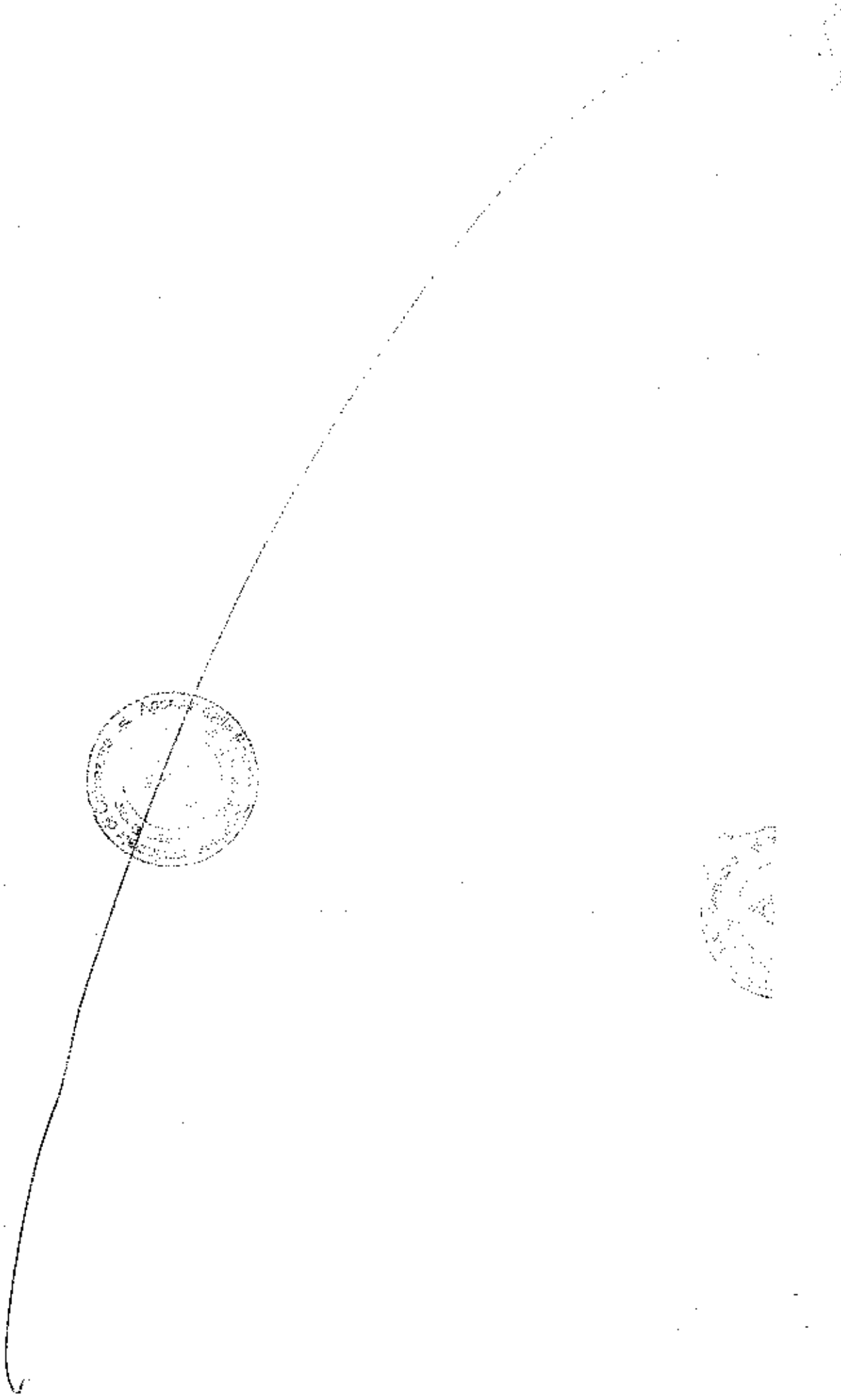

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Le domande per essere ammessi come soci dovranno essere presentate al Consiglio Direttivo con le seguenti modalità:

- Indicare nome e cognome codice fiscale professione e residenza
- La richiesta di eventuali soci minorenni deve essere avanzata da uno dei genitori.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione dovrà entro 30 giorni dalla presentazione della domanda ratificare tale ammissione. Nel caso la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea. L'iscrizione dà diritto all'iscritto a ricevere la tessera associativa e gli associati hanno diritto a frequentare i locali dell'Associazione. Il socio neo iscritto ha diritto di esercitare il proprio voto nell'Assemblea dei soci dopo trenta giorni dalla sua iscrizione. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto ma può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta, anche apposta in calce alla lettera di convocazione. Ciascun associato può rappresentare, mediante delega scritta anche apposta in calce alla lettera di convocazione, altri due soci e può esprimere un totale di tre voti. Il socio non può farsi rappresentare o rappresentare altri soci nell'Assemblea elettorale dove può esprimere solo il proprio voto. Per i soci minorenni vota un genitore il quale, se non è socio dell'Associazione, non può essere eletto alle cariche sociali. Possono essere eletti alle cariche sociali solo i soci maggiorenni. Gli eletti agli organi sociali non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

I soci si distinguono in: Soci fondatori e Soci ordinari.

I Soci Fondatori sono quei soci che hanno costituito l'Associazione.

I soci Ordinari sono i soci fondatori e tutti coloro che avendo fatto richiesta ed accettato integralmente il

presente Statuto ed il Regolamento interno, ove fosse adottato, e impegnandosi per il raggiungimento degli

scopi che l'Associazione si prefigge, vengono ammessi a far parte dal Consiglio Direttivo.

ART. 4

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati,
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Segretario
- Il Tesoriere
- Il Consulente Legale e incaricato alle Pubbliche Relazioni
- Il Collegio dei Revisori dei Conti

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, tuttavia, potrà competere, per l'esecuzione di determinati compiti, un rimborso delle spese preventivamente deliberate dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

ART. 5

Assemblea

Le Assemblee sono **Ordinarie e Straordinarie**

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso scritto pubblico nella bacheca della sede e con avviso personale scritto ovvero a mezzo di raccomandata a/r almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data o l'orario della prima e della seconda convocazione. Le assemblee sono presiedute dal presidente dell'Associazione o, in sua mancanza, dal Vice Presidente o, in caso di assenza anche di questi, dal Socio Fondatore più anziano per età. Quando non diversamente stabilito dalla legge, segretario dell'Assemblea è il segretario dell'Associazione e, in caso di sua assenza, un socio nominato dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea ordinaria assolve ai seguenti compiti:

a) approva il bilancio consuntivo

b) procede alla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti

c) delibera su tutte le altre materie attinenti alla gestione dell'Associazione, riservate alla sua competenza dal

Presente Statuto o sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo.

d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea si riunisce inoltre, quante volte il Consiglio Diretto lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto degli associati. In quest'ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. L'Assemblea è considerata Straordinaria quando si riunisce per deliberare sullo scioglimento dell'associazione nominando i liquidatori. In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati (maggiorazione qualificata) aventi diritto di voto. In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti (maggioranza semplice). Nelle assemblee hanno diritto di voto tutti i soci tranne gli associati minorenni che dovranno essere rappresentati da un genitore. Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell' Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quinti degli associati presenti.

La forma delle votazioni può essere:

- per alzata di mano
- per appello uninominale
- per acclamazione (unanimità assoluta)
- a scrutinio segreto

E' escluso il voto per corrispondenza così come previsto dalla Circolazione n° 168/E del 1998 e del Ministero

delle Finanze.

E' escluso il voto di delega nell'Assemblea elettorale.

ART.6

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione e ne ha la direzione morale ed amministrativa ed è eletto dall'Assemblea dei soci ogni tre anni. E' composto da tre a sette membri Il Consiglio Direttivo viene è presieduto dal Presidente ovvero, in caso di legittimo impedimento, dal vice presidente e, in caso di assenza di questi, dal Consigliere più Anziano. Viene eletto dall'Assemblea dei soci a maggioranza semplice. i componenti del

Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e potrà delegare parte dei poteri spettanti al Consiglio direttivo; nomina il Tesoriere tra i soci consiglieri. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei soci, esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in Associazione di analoga Natura. il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno i due terzi degli associati. La convocazione è fatta secondo le norme indicate dal presente statuto. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Il Consiglio Direttivo è investito dai più ampi poteri per la gestione dell'associazione.

Spetta fra l'altro al Consiglio :

1. curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari

2. redigere il bilancio preventivo o quello consultivo

3. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale

4. deliberare sulla costituzione e scioglimento delle sezioni autonome

5. deliberare circa l'ammissione, l'esclusione e l'indegnità degli associati

6. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita

dell'Associazione.

7. Organizzare tutte le attività dell'Associazione.

In caso di mancanza di uno o più componenti per quattro volte consecutive, senza giustificato motivo (in Assemblee Ordinarie e/o Straordinaria, Riunione del Consiglio Direttivo) il Consiglio stesso provvede a sostituirli tramite cooptazione tra i primi dei non eletti. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti i in carica possono convocare l'assemblea affinché provveda alla sostituzione dei mancanti, oppure possono essere scelti direttamente dal Presidente tra gli associati mediante cooptazione (primi dei non eletti).

ART. 7

Il Presidente

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei Soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo e ha la rappresentanza e la firma legale dell' Associazione, resta in carica tre anni ed è rieleggibile. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.. Il Presidente, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, può delegare i propri poteri e anche la delega di firma al Vice Presidente, nonché conferire ai soci o a terzi procure speciali per determinati atti o categorie di atti. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente, in caso di assenza anche di questi, dal Consigliere più Anziano. Per la nomina a Presidente è necessario una anzianità di servizio nel Consiglio Direttivo non inferiore a due anni consecutivi.

ART. 8

Vice Presidente

Il Vice Presidente è nominato dal presidente fra i soci eletti. In caso di assenza o di impedimento del Presidente esplica tutte le funzioni a lui attribuite. Il Vice Presidente assume tutti i diritti e i doveri dei consiglieri. In Caso di impedimenti permanenti del Presidente, il Vice Presidente, deve indire nuove elezioni dello stesso entro due anni consecutivi

ART. 9

Segretario

Il Segretario è nominato dal Presidente fra i soci eletti nel Consiglio Direttivo ed ha i seguenti compiti :

- partecipa a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo, con diritto di voto, provvedendo a redigere e

sottoscrivere, unitamente al Presidente i relativi verbali.

- Raccoglie e conserva tutti i documenti ed i verbali delle assemblee e delle riunioni dell'Associazione,

nonché tutta la corrispondenza dell'associazione.

- Provvede alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio

Direttivo e predispone e conserva i relativi contratti ed ordinativi.

- Provvede a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale

pagamento.

- Il segretario assume tutti i diritti e i doveri dei Consiglieri.

Al Segretario può essere associata la carica di Tesoriere. In caso di impedimento del segretario a svolgere le proprie funzioni di questo saranno assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Tesoriere o da Vice Presidente.

ART. 10

Tesoriere

IL Tesoriere è nominato dal Presidente fra i soci eletti nel Consiglio Direttivo. Il Tesoriere provvede alla gestione economica -finanziaria dell'Associazione. In particolare provvede, registrando tutto su un apposito registro, all'incasso della tassa di iscrizione e di tutte le quote associative dando, inoltre, esecuzione ai pagamenti a carico dell'Associazione secondo le direttive ed i poteri determinati dal Consiglio Direttivo. Ha inoltre, il compito di redigere il bilancio o il rendiconto. Il Tesoriere assume tutti i diritti e i doveri dei Consiglieri. Per tutte le operazioni di incasso e di pagamento, sarà aperto un deposito a risparmio e/o un conto corrente presso un istituto, intestato all'Associazione depositando la firma del Tesoriere e del presidente. Tutte le entrate di qualsiasi provenienza saranno immediatamente girate dal Tesoriere e depositate in detto deposito e/o conto corrente fatta eccezione di una giacenza di cassa per le piccole spese. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo dei risultati, dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibile. In caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o revoca del medesimo le funzioni di questo saranno assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice Presidente. La carica di Tesoriere può essere rivestita dalla stessa persona che riveste la carica di Segretario.

ART 11

Il Consulente Legale e incaricato alle Pubbliche Relazioni

L'eventuale Consulente Legale e incaricato alle Pubbliche Relazioni per l'Associazione viene eletto dal dall'Assemblea tra i soci iscritti all'Albo degli Avvocati e Procuratori; resta in carica per tre anni ed è rieleggibile. Ha il compito di occuparsi di ogni eventuale controversia, di qualsiasi natura, insorta all'interno e/o all'esterno dell'Associazione che vede coinvolta l'Associazione stessa (o i soci ove e facessero richiesta) e dietro mandato professionale esplicito conferitogli dal Presidente dell'Associazione, sentito il parere vincolante dell'intero Consiglio Direttivo, potrà azionare ogni tutela prevista per legge, al fine di garantire ogni diritto nascente in capo all'Associazione stessa, ivi compreso il recupero forzato di eventuali crediti. Il mandato professionale svolto non darà diritto a percepire compensi professionali dall'Associazione rappresentata ma, avrà carattere gratuito. Dovranno essergli altresì riconosciute le eventuali spese previste per legge (contributi unificati, bolli, marche, spese di notifica, spese di registrazione sentenze, Ordinanze, ecc.) affrontate per le eventuali cause intraprese di fronte agli Organi di Giustizia (Giudice di Pace, Tribunale, Magistratura Superiore, Magistratura Tributaria, Amministrativa, Finanziaria, Penale e Civile, ecc.) in nome e per conto dell'Associazione. Potrà altresì percepire i compensi professionali nascenti da pronunce favorevoli e corrisposti dalle parti soccombenti. Ha altresì il compito, con le modalità di cui sopra, di redigere tutti i contratti e tutti gli atti che si ritengono necessari e che rivestono carattere legale ed interessino l'Associazione stessa. Inoltre avrà altresì la possibilità di svolgere la funzione di Addetto alle Pubbliche Relazioni per l'Associazione stessa, tutte le volte che il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, lo ritenga opportuno.

ART 12

Il Collegio dei Revisori dei Conti

L'eventuale Collegio dei Revisori dei Conti:

a) è composto di tre membri effettivi e di un supplente;

b) è scelto fra i soci ed eletto dall'Assemblea con votazione a scrutinio segreto, separata da quella per le

elezioni del Consiglio Direttivo e del Presidente;

c) dura in carica tre anni e tutti i membri sono rieleggibili;

d) ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente la contabilità;

sociale, riferendone all'Assemblea

e) può essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo ed in tal caso può esperire l'opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

Saranno eletti i quattro soci che avranno ricevuto il maggior numero dei voti; i primi tre quali membri effettivi, l'altro come membro supplente che ha riportato il maggior numero di voti nelle elezioni. Nel caso che non sia possibile provvedere alle sostituzioni si dovranno tenere nuove elezioni per il rinnovo dell'intero Collegio. **Tutte le Cariche sociali decadono al momento delle dimissioni o delle nuove elezioni del nuovo Presiedente.**

ART 13

Patrimonio Sociale ed esercizi sociali

Il Patrimonio sociale è costituito dai beni mobili e immobili che l'Associazione possiede o che potrà possedere in futuro.

Le entrate sono costituite da :

1. quote associative come contributi mensili o annuali dei soci;

2. eventuali contributi di enti pubblici o di qualsiasi altro genere;

3. probabili proventi di manifestazioni, vendite di libri e riviste, oggetti e di eventuali sottoscrizioni;

4. ricavi derivanti dalla fruizione dei vari servizi;

5. eventuali lasciti, legati, donazioni ed eredità ricevuti da terzi.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e/o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi e gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione. L'esercizio finanziario si chiude il 31 Dicembre di ogni anno; entro 120 giorni il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea dei soci l'approvazione dei bilanci preventivi e consultivi.

ART 14

Scioglimento e Liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei presenti aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un Liquidatore, scelto anche fra i non soci. In caso di estinzione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale in conformità a quanto prescritto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/17 e successive modifiche.

ART 15

Modifiche allo Statuto

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto limitatamente al recepimento di intervenute novità normative vincolanti. Le modifiche o i rinnovi al presente Statuto, possono essere proposte dal Presidente ed approvate dal Consiglio Direttivo. Delle modifiche o rinnovi apportati sarà informata l'Assemblea Ordinaria.

ART. 16

Norma transitoria

Per quanto no espressamente contemplato dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti. Il presente Statuto diviene operativo all'atto della sua approvazione per quanto concerne l'adeguamento alle vigenti leggi e normative. Ferma restando la facoltà dell'Organo di Amministrazione di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto, all'Organo di Amministrazione è altresì conferita la facoltà di decidere integrazioni o modifiche statutarie necessarie all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Gli acronimi APS, ETS integreranno la denominazione sociale solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Ad avvenuta iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la denominazione dell'Associazione sarà "Associazione Musicale Liuto APS"

Approvato dall'Assemblea straordinaria dei Soci in data 03/03/2025.